

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3729/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1991) 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3730/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli, originari d'Israele (1991) 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 3731/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco (1991) 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 3732/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, della Jugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco, sottoposti a quantitativi di riferimenti (1991) 18
- ★ Regolamento (CEE) n. 3733/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1991) 21
- ★ Regolamento (CEE) n. 3734/90 del Consiglio, del 14 dicembre 1990, recante apertura di contingenti tariffari per l'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla (1991) 28
- ★ Regolamento (CEE) n. 3735/90 del Consiglio, del 14 dicembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie (1991) 39

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Consiglio

90/667/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE 51**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3729/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d'Algeria ⁽¹⁾, il Regno del Marocco ⁽²⁾, la Repubblica tunisina ⁽³⁾ e la Repubblica araba d'Egitto ⁽⁴⁾, dall'altro, completati dai protocolli addizionali a tali accordi ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾, prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari di:

- 39 000 tonnellate e 98 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 originarie rispettivamente del Marocco e dell'Egitto (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo);
- 86 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, del codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (periodo dal 15 novembre al 30 aprile) di cui 15 000 tonnellate in aprile;
- 10 100 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 e ex 0709 90 90, originarie dell'Egitto (periodo dal 1° febbraio al 15 maggio);
- 4 900 tonnellate di cipolle del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto;

- 265 000 tonnellate, 28 000 tonnellate e 7 000 tonnellate di arance fresche, del codice NC ex 0805 10, originarie rispettivamente del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (periodo dal 1° luglio al 30 giugno);
- 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini, preparati o conservati, dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e ex 2005 59 00, originari del Marocco;
- 8 250 tonnellate e 4 300 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, originarie rispettivamente del Marocco e della Tunisia;
- 15 000 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11; 19 e 2009 19 11; 19; 91; 99, originarie del Marocco di cui la quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 4 500 tonnellate;
- 200 000 ettolitri e 50 000 ettolitri di taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari rispettivamente dell'Algeria e della Tunisia.

considerando tuttavia che l'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina prevede che le preparazioni e le conserve di talune sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50 originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazi doganali; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1991 il regime comunitario applicato nel 1990, per un quantitativo di 100 tonnellate;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 ⁽¹⁰⁾; che i vini devono essere presentati in

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17.

(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(8) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

(9) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

recipienti contenenti 2 litri o meno; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 ⁽¹⁾;

considerando che, in virtù delle disposizioni di una dichiarazione comune delle parti contraenti la quale costituisce parte integrante dell'accordo CEE/Marocco, Tunisia, Egitto la contabilizzazione delle quantità di arance fresche in questione deve iniziare il 1° luglio di ogni anno; che per mantenere questo impegno conviene aprire i contingenti in questione fino a concorrenza di quantità che, in applicazione della clausola «pro rata temporis», devono essere fissate rispettivamente a 44 166 tonnellate, a 4 666 tonnellate ed a 3 500 tonnellate; che inoltre lo smantellamento tariffario previsto per i pomodori e le cipolle, freschi o refrigerati, è applicabile rispettivamente dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° al 15 maggio 1991; che di conseguenza è opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per quantità che, in applicazione della clausola pro rata temporis, devono essere fissate rispettivamente a 62 545 tonnellate e 4 524 tonnellate;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia, i rispettivi protocolli addizionali prevedono, per i vini con denominazione di origine, l'esenzione dai dazi doganali; che nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco ⁽²⁾, e del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia ⁽³⁾; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1991;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, relativo alla sospen-

sione totale di taluni dazi doganali applicabile dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo ⁽⁴⁾, di prodotti compresi nell'allegato II del trattato ha sospeso totalmente tutti i dazi a decorrere dal momento in cui i dazi doganali raggiungono un livello pari o inferiore al 2%; che è opportuno applicare le stesse aliquote dei dazi alle importazioni di questi prodotti originari del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

⁽¹⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.

Numero d'ordine	Codice NC (a) (b)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo 1991	Marocco Egitto	39 000 98 000	3,7 3,7
09.1117	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 30 aprile 1991	Marocco	62 545	— dal 1° gennaio al 28 febbraio: ecu 0,3 per 100 kg netti ⁽¹⁾ — dal 1° marzo al 30 aprile: 3,6 min ecu 0,6 per 100 kg netti
09.1118	ex 0702 00 10	di cui: Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° al 30 aprile 1991	Marocco	15 000	3,6 min ecu 0,6 per 100 kg netti
09.1703	ex 0703 10 11 } ex 0703 10 19 } ex 0709 90 90 }	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche delle specie Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 1° al 15 maggio 1991	Egitto	4 524	} 5,4 7,2
09.1701	0712 20 00	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Egitto	4 900	4
09.1121 09.1207	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39	Arance fresche dal 1° maggio al 30 giugno 1991	Marocco Tunisia	44 166 4 666	} 0 } 0
09.1707	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	Arance fresche, dal 1° gennaio al 30 giugno 1991	Egitto	3 500	} 4,3 } 0 } 0 } 6,6 5,0 6,6

⁽¹⁾ Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2% ad valorem.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i> , dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Tunisia	100	esenzione
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Marocco	8 700	6
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	Polpe di albicocche, senza aggiunta di alcool né di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Marocco Tunisia	8 250 4 300	4,2 4,2
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi di arancia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Marocco	15 000	10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7 10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	di cui: Succhi di arancia, in imballaggi di 2 litri o meno	Marocco	4 500	10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7 10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Aïn Bessem-Boura, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux des Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Algeria	200 000 hl	Esenzione
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore al 15 % vol e presentati in recipienti contenenti, due litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Tunisia	50 000 hl	Esenzione

(a) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione delle merci sono da considerarsi unicamente indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito di questa tabella, dall'applicazione dei codici NC. Laddove il codice NC è preceduto da «ex», lo schema preferenziale è determinato sia dall'applicazione del codice NC, sia dalla relativa descrizione.

(b) I codici Taric figurano nell'allegato II.

Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CEE) n. 3189/88 e (CEE) n. 2573/87.

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

L'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 deve essere rispettato perché i vini in questione possano beneficiare di detti contingenti tariffari.

3. All'importazione, ciascun vino deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, o in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per prodotti oggetti del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dei quantitativi corrispondenti a questi fabbisogni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nei volumi contingenti.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROMITA

ALLEGATO I

1. المصدر — Exporter — Exportateur :	2. الرقم — Number — Numéro :	00000	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire :	3. (Name of authority guaranteeing the designation of origin — Nom de l'organisme garantissant la dénomination d'origine)		
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport :	5. شهادة التسمية الاصلية CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE		
8. مكان الامراع — Place of unloading — Lieu de déchargement :	7. (Designation of origin — Nom de la dénomination d'origine)		
9. عد ونوع الطرود ، الانواع والارقام — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis :	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لترات Litres Litres	
12. لترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres) :			
13. أشيرة الهيئة المرسله — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :			
14. تأشيرة الجمارك — Customs stamp — Visa de la douane :	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)		

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of and is considered by Algerian/Tunisian legislation as entitled to the designation of origin '.....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de et est reconnu, suivant la loi algérienne/tunisienne comme ayant droit à la dénomination d'origine «.....».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (*)

يحتفظ بهذه الخانة لمعلومات اخرى من الدولة المصدر

(*) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(*) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

ALLEGATO II

Codici Taric

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	0701 90 51 * 10 0701 90 51 * 20
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 50 0702 00 10 * 60 0702 00 10 * 70 0702 00 10 * 80
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 70 0702 00 10 * 80
09.1703	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19	0703 10 11 * 30 0703 10 19 * 93
09.1121	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70 * 10 0805 10 90 * 10
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	1604 13 10 * 10 1604 20 50 * 11
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	2008 50 91 * 20
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11 * 10 2009 11 19 * 10 2009 11 91 * 10 2009 11 99 * 10 2009 11 99 * 91 2009 19 11 * 10 2009 19 19 * 10 2009 19 91 * 10 2009 19 99 * 10
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25 * 92 2204 21 29 * 91 2204 21 35 * 92 2204 21 39 * 91
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25 * 93 2204 21 29 * 93 2204 21 35 * 93 2204 21 39 * 93

REGOLAMENTO (CEE) N. 3730/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli, originari d'Israele (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele ⁽¹⁾ prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 17 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 (1° gennaio — 31 marzo),
- 3 100 tonnellate di carote del codice NC ex 0706 10 00 (1° gennaio — 31 marzo),
- 7 400 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 10 800 tonnellate di sedani da coste, del codice NC ex 0709 40 00 (1° gennaio — 30 aprile),
- 293 000 tonnellate di arance fresche, del codice NC ex 0805 10 (1° luglio — 30 giugno),
- 14 200 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, del codice NC ex 0805 20 (1° luglio — 30 giugno),
- 6 400 tonnellate di limoni freschi del codice NC ex 0805 30 10,
- 7 800 tonnellate di cocomeri del codice NC 0807 10 10 (1° aprile — 15 giugno),
- 9 500 tonnellate di meloni del codice NC ex 0807 10 90 (1° novembre — 31 maggio),
- 2 800 tonnellate di pomodori pelati del codice NC 2002 10 10,
- 150 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91,
- 82 700 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11; 19 e 2009 19 11; 19; 91; 99; la quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri non deve superare 20 000 tonnellate e

- 8 500 tonnellate di succhi di pomodoro dei codici NC 2009 50 10 e 2009 50 90

originari d'Israele;

considerando che, in virtù delle disposizioni di una dichiarazione comune delle parti la quale costituisca parte integrante del citato accordo, la contabilizzazione delle quantità di arance fresche e di mandarini, clementine, ecc., freschi, in questione deve iniziare il 1° luglio di ogni anno; che per mantenere questo impegno conviene aprire i contingenti in questione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 fino a concorrenza di quantità che, in applicazione della clausola «pro rata temporis», devono essere fissate rispettivamente a 146 500 tonnellate e 7 100 tonnellate; che inoltre, lo smantellamento tariffario previsto per i meloni inizia il 1° gennaio 1991, cioè due mesi dopo l'inizio del periodo di validità del contingente; che di conseguenza è opportuno aprire il contingente tariffario in questione per una quantità che in applicazione della clausola pro rata temporis, deve essere fissata a 6 785 tonnellate;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele ⁽²⁾; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1991;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo ⁽³⁾ tali dazi sono, per quanto riguarda i prodotti contemplati all'allegato II del trattato, totalmente sospesi a decorrere dal momento in cui essi hanno raggiunto un livello del 2% o meno; che conviene applicare la stessa aliquota alle importazioni degli stessi prodotti da Israele;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari, corrispondenti

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.

alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (a) (b)	Designazione delle merci	Periodo	Volume contingenziale (in t)	Dazio contingenziale (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1309	ex 0701 90 51	Patate di primizia	1. 1. - 31. 3.	17 000	3,7
09.1317	ex 0706 10 00	Carote	1. 1. - 31. 3.	3 100	7,7
09.1303	0709 60 10	Peperoni	1. 1. - 31. 12.	7 400	2,8
09.1321	ex 0709 40 00	Sedani a coste	1. 1. - 30. 4.	10 800	7,2
09.1323	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	Arance fresche	1. 1. - 30. 6.	146 500	4,3 0 0 6,6 5,0 6,6
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsama); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi Minneolas, freschi	1. 1. - 30. 6.	7 100	6,6 0
09.1315	ex 0805 30 10	Limoni freschi	1. 1. - 31. 12.	6 400	2,6
09.1327	0807 10 10	Cocomeri	1. 4. - 15. 6.	7 800	4,9
09.1329	ex 0807 10 90	Meloni	1. 1. - 31. 5.	6 785	4,9
09.1307	ex 2002 10 10	Pomodori pelati	1. 1. - 31. 12.	2 800	4,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1301	ex 2008 50 91	Polpa di albicocche senza aggiunta di alcole né di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	1. 1. - 31. 12.	150	4,2
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi di arancia	1. 1. - 31. 12.	82 700	10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7 10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 21 ex 2009 19 99	Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l	1. 1. - 31. 12.	20 000	10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7 10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7
09.1319	2009 50 10 2009 50 90	Succhi di pomodoro	1. 1. - 31. 12.	8 500	5 + AD S/Z 5,2

(a) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata i termini usati per la descrizione delle merci sono da considerarsi unicamente indicativi essendo lo schema preferenziale, determinato nell'ambito di questa tabella dall'applicazione dei codici NC. Laddove il codice NC è preceduto da «ex» lo schema preferenziale è determinato sia dall'applicazione del codice NC, sia dalla relativa descrizione.

(b) I codici Taric figurano in allegato.

Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingenziale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingenziale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingenziale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.1309	ex 0701 90 51	0701 90 51 * 10 0701 90 51 * 20
09.1317	ex 0706 10 00	0706 10 00 * 21 0706 10 00 * 22
09.1321	ex 0709 40 00	0709 40 00 * 13 0709 40 00 * 14
09.1323	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70 * 10 0805 10 90 * 10
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	0805 20 10 * 11 0805 20 10 * 21 0805 20 30 * 11 0805 20 30 * 21 0805 20 50 * 12 0805 20 50 * 13 0805 20 50 * 22 0805 20 50 * 23 0805 20 70 * 11 0805 20 70 * 21 0805 20 90 * 31 0805 20 90 * 32 0805 20 90 * 33 0805 20 90 * 34
09.1325	ex 0805 20 90	0805 20 90 * 11 0805 20 90 * 12 0805 20 90 * 13 0805 20 90 * 14
09.1315	ex 0805 30 10	0805 30 10 * 11 0805 30 10 * 12
09.1327	ex 0807 10 10	0807 10 10 * 20 0807 10 10 * 30
09.1329	ex 0807 10 90	0807 10 90 * 13 0807 10 90 * 14 0807 10 90 * 23 0807 10 90 * 33 0807 10 90 * 34 0807 10 90 * 43
09.1301	ex 2008 50 91	2008 50 91 * 20
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11 * 10 2009 11 11 * 90 2009 11 19 * 10 2009 11 19 * 90 2009 11 91 * 10 2009 11 91 * 90 2009 11 99 * 91 2009 11 99 * 99 2009 19 11 * 10 2009 19 11 * 90 2009 19 19 * 10 2009 19 19 * 90 2009 19 91 * 10 2009 19 91 * 90 2009 19 99 * 10 2009 19 99 * 90

REGOLAMENTO (CEE) N. 3731/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco ⁽¹⁾ prevede, nel protocollo n. 1 all'articolo 4, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 60 % del volume globale del contingente nel corso del primo semestre ed il 35 % di quest'ultimo durante il primo trimestre; che alla fine di ciascun periodo precitato occorre riversare immediatamente nella riserva comunitaria i quantitativi dei prodotti in parola assegnati agli Stati membri e da questi ultimi non utilizzati;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco ⁽²⁾; che è quindi opportuno aprire tale contingente tariffario comunitario per l'anno 1991;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione tra Stati membri del contingente interessato;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 40 % del volume contingente e stabilire che la seconda parte, che ha un volume del 60 %, costituisce la riserva in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento della ripartizione del volume contingente relativo al primo e al secondo trimestre dell'anno in corso;

considerando che, per ciascun periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la sua quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente al periodo in questione; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorché ciascuna delle sue quote è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva per il periodo considerato; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se durante uno dei periodi in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi, per il periodo considerato, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le opera-

zioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario qui sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume contingente (in tonnellate)	Dati contingenti (in %)
09.1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i>	17 500 (peso netto)	0

(¹) Codici Taric: 1604 13 10 * 10
1604 20 50 * 11

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento CEE n. 3189/88.

Articolo 2

- Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.
- La prima parte di 7 000 tonnellate del contingente è ripartita tra taluni Stati membri; le quote corrispondenti al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre ammontano — rispettivamente — ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	1° semestre (60%)		2° semestre (40%)
	1° trimestre (35%)	2° trimestre (25%)	
Benelux	221	158	253
Danimarca	—	—	—
Germania	520	371	594
Grecia	25	18	28
Spagna	—	—	—
Francia	1 039	742	1 188
Irlanda	—	—	—
Italia	145	104	166
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	500	357	571
	2 450	1 750	2 800

3. La seconda parte di 10 500 tonnellate del contingente, ripartita in 3 675, 2 625 e 4 200 tonnellate corrispondenti — rispettivamente — al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre, costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati negli altri Stati membri, corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri di cui al paragrafo 2, versano senza indugio nella riserva i quantitativi delle quote loro assegnate al momento della ripartizione del volume contingente relativo al primo ed al secondo trimestre, le quali non siano state utilizzate al 31 marzo ed al 30 giugno 1991.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5 o dell'articolo 4 — è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

Non appena ciascuna delle frazioni della riserva, quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80% almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In tal caso, essa notifica parimenti la data a decorrere dalla quale andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell'articolo 3, secondo e quinto comma, a meno che tali disposizioni non siano già d'applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che risultasse non utilizzata a tale data.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri dello stato di ciascuna frazione della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROMITA

REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, della Jugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco, sottoposti a quantitativi di riferimenti (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di diversi paesi terzi mediterranei (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e Cipro (2), la Jugoslavia (3), l'Egitto (4), la Giordania (5), Israele (6), la Tunisia (7), la Siria (8), Malta (9) e il Marocco (10), dall'altro; che tali protocolli prevedono per taluni prodotti agricoli, contemplati dai rispettivi accordi ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento fissati entro periodi prestabiliti;

considerando che quando un prodotto agricolo soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù dell'accordo rispettivo, al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena il dazio applicabile allo stesso prodotto della Spagna e del Portogallo raggiunge un livello inferiore a quello applicato al prodotto in questione; che pertanto nell'allegato figurano soltanto i prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o proseguito nel 1991;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno dei prodotti agricoli in questione e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 451/89, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione

di immissione in libera pratica; che è quindi opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità nel 1991 di taluni prodotti originari di Cipro, della Jugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco sono sottoposte ai quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti e ad una sorveglianza statistica.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, codici Taric, volumi e periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato.

2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuate dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi di cui al paragrafo 1, primo comma, dall'altro.

Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 (11) e (CEE) n. 1736/75 (12).

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

(1) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.

(4) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

(6) GU n. L 327 del 30. 11. 1987, pag. 36.

(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(8) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 58.

(9) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1.

(10) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(11) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(12) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci (a)	Calendario	Origine	Quantitativo di riferimento (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0010	ex 0701 90 51	0701 90 51 * 10 0701 90 51 * 20	Patate di primizia	1. 1. - 31. 3.	Tunisia	2 600
18.0015	0701 90 51 ex 0701 90 59	0701 90 59 * 10	Patate di primizia	1. 1. - 15. 5. 16. 5. - 31. 5.	Malta	3 000
18.0030	ex 0703 20 00	0703 20 00 * 10 0703 20 00 * 20 0703 20 00 * 30	Agli	1. 2. - 31. 5.	Egitto	1 600
18.0040	ex 0707 00 11	0707 00 11 * 12	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm	1. 1. - 28. 2. 1. 1. - 28. 2. 1. 1. - 28. 2.	Egitto Giordania Malta	100 100 50
18.0050	0709 10 00		Carciofi	1. 10. - 31. 12. 1. 10. - 31. 10.	Egitto Cipro	100 100
18.0060	ex 0709 30 00	0709 30 00 * 20 0798 30 00 * 30	Melanzane	15. 1. - 30. 4.	Israele	1 200
18.0070	0709 60 10		Peperoni	1. 1. - 31. 12.	Marocco	1 000
18.0090	0712 20 00		Cipolle secche	1. 1. - 31. 12.	Siria	700
18.0090	ex 0712 90 90	0712 90 90 * 20	Agli disidratati	1. 1. - 31. 12.	Egitto	1 000
18.0100	0713 10 11 0713 10 19		Piselli destinati alla semina	1. 1. - 31. 12.	Marocco	400
18.0120	0804 40 10 0804 40 90		Avocadi	1. 1. - 31. 12.	Israele	31 000
18.0130	ex 0806 10 15	0806 10 15 * 50 0806 10 15 * 60 0806 10 15 * 70 0806 10 15 * 80 0806 10 15 * 91	Uve fresche da tavola	1. 2. - 30. 6.	Israele	1 900
18.0140	ex 0807 10 90	0807 10 90 * 13 0807 10 90 * 33	Meloni il cui peso è inferiore a 600 g	1. 1. - 31. 3. 1. 1. - 31. 3.	Egitto Giordania	100 100
18.0150	0810 90 10		Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.)	1. 1. - 30. 4. 1. 1. - 30. 4. 1. 1. - 30. 4.	Israele Cipro Marocco	200 200 200
18.0170	ex 2001 10 00	2001 10 00 * 11 2001 10 00 * 19	Cetrioli conservati nell'aceto	1. 1. - 31. 12.	Iugoslavia	3 000
18.0180	ex 2004 90 30 ex 2005 30 00	2004 90 30 * 10	Crauti	1. 1. - 31. 12.	Iugoslavia	150
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche	1. 1. - 31. 12.	Marocco	6 300
18.0220	ex 2008 30 91	2008 30 91 * 12 2008 30 91 * 91	Polpe d'agrumi	1. 1. - 31. 12.	Israele	2 900
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	2008 50 99 * 10 2008 70 99 * 10	Albicocche dimezzate e pesche dimezzate (comprese le pesche noci e le nettarine)	1. 1. - 31. 12.	Marocco	6 000
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1. - 31. 12.	Israele	28 700
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1. - 31. 12.	Marocco	800

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione delle nomenclature combinate, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3733/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾, completato dal protocollo addizionale ⁽²⁾, e dal protocollo supplementare ⁽³⁾, prevede all'articolo 2 dell'allegato I, l'abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti cui esso si applica; che, tuttavia, per un certo numero di prodotti il beneficio dell'esenzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che nell'ambito dei massimali precitati il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ⁽⁴⁾;

considerando che occorre pertanto fissare i massimali da applicare nel 1991; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di Malta; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali applicabili non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione

possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i codici corrispondenti della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

Nell'ambito di massimali tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate, man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di messa in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽⁵⁾.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può stabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

ALLEGATO

Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1991

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)	
11.0010	5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:	} massimale sospeso	
	5204 11 00	– contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone:		
	5204 19 00	– – altri		
	5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto		
	5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto		
	5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	ex 5604 90 00	– altri: – – di cotone		
11.0020	5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²	} massimale sospeso	
	5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m ²		
	5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²		
	5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²		
	5212	Altri tessuti di cotone		
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806: – di cotone:		
		5801 21 00		– – velluti e felpe a trama, non tagliati
		ex 5811 00 00		Prodotti tessili di cotone in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810
	ex 6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati di cotone, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti simili, in imballaggi per la vendita al minuto		
11.0030	5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	} massimale sospeso	
	5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		

(*) I codici Taric figurano all'ultima pagina del presente allegato.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0040	5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:	
		- di materie tessili sintetiche o artificiali:	
	5608 19	- - altre:	
		- - - Reti confezionate:	
		- - - - di nylon o di altri poliammidi:	
	5608 19 19	- - - - - altri	
		- - - - - altre:	
	5608 19 39	- - - - - altri	
	5608 90 00	- altre	
	6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks) giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103	
	6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks) giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104	
	6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo	
	6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza	
	6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	
	6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:	
		- altri:	
	6107 91 00	- - di cotone	
	6107 92 00	- - di fibre sintetiche o artificiali	
	6107 99 00	- - di altre materie tessili	
	6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:	
		- altri:	
	6108 91 00	- - di cotone	
	6108 92 00	- - di fibre sintetiche o artificiali	
	6108 99	- - di altre materie tessili:	
	6108 99 10	- - - di lana o di peli fini	
	6108 99 90	- - - altri	
	6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:	
	6110 10	- di lana o di peli fini:	
		- - altri:	
		- - - per uomo o ragazzo:	
	6110 10 31	- - - - di lana	
	6110 10 39	- - - - di peli fini	
		- - - per donna o ragazza:	
	6110 10 91	- - - - di lana	
	6110 10 99	- - - - di peli fini	

massimale
sospeso

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0040 (segue)	6110 20	-- di cotone: -- -- altri:	
	6110 20 91	-- -- -- per uomo o ragazzo	
	6110 20 99	-- -- -- per donna o ragazza	
	6110 30	-- di fibre sintetiche o artificiali: -- -- altri:	
	6110 30 91	-- -- -- per uomo o ragazzo	
	6110 30 99	-- -- -- per donna o ragazza	
	6110 90	-- di altre materie tessili:	
	6110 90 10	-- -- di lino o di ramié	
	6110 90 90	-- -- altri	
	6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebés):	
	6111 10	-- di lana o di peli fini:	
	6111 10 90	-- -- altri	
	6111 20	-- di cotone:	
	6111 20 90	-- -- altri	
	6111 30	-- di fibre sintetiche:	
	6111 30 90	-- -- altri	
	6111 90 00	-- di altre materie tessili	
	6112	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:	
	6112 11 00	-- Tute sportive (trainings): -- -- di cotone	
	6112 12 00	-- -- di fibre sintetiche	
	6112 19 00	-- -- di altre materie tessili	
	6112 20 00	-- Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci -- Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:	
	6112 31	-- -- di fibre sintetiche:	
	6112 31 90	-- -- -- altre	
	6112 39	-- -- di altre materie tessili:	
	6112 39 90	-- -- -- altre	
	6112 41	-- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza: -- -- di fibre sintetiche:	
	6112 41 90	-- -- -- altre	
	6112 49	-- -- di altre materie tessili:	
	6112 49 90	-- -- -- altre	
	6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907:	
	6113 00 90	-- altri	
	6114	Altri indumenti, a maglia	
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia		
6301	Coperte:		
6301 20	-- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini:		
6301 20 10	-- -- a maglia		

massimale
sospeso

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in t)
11.0050 (segue)	6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:	1 610 (segue)
		– altri:	
	6207 91 00	– – di cotone	
	6207 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	
	6207 99 00	– – di altre materie tessili	
	6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:	
	6210 10	– con prodotti delle voci 5602 o 5603:	
		– – con prodotti delle voci 5603:	
	6210 10 91	– – – in confezione sterile	
	6210 10 99	– – – altri	
	6210 20 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	
	6210 40 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo	
	6211	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:	
		– Costumi, mutandine e slips da bagno:	
	6211 11 00	– – per uomo o ragazzo	
	6211 20 00	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	
		– altri indumenti per uomo o ragazzo:	
	6211 31 00	– – di lana o di peli fini	
	6211 32	– – di cotone:	
	6211 32 10	– – – Indumenti da lavoro	
	6211 32 90	– – – altri	
	6211 33	– – di fibre sintetiche o artificiali:	
	6211 33 10	– – – Indumenti da lavoro	
	6211 33 90	– – – altri	
	6211 39 00	– – di altre materie tessili	
	6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:	
	6217 90 00	– Parti	

Codice Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
11.0010	ex 5604 90 00	5604 90 00 * 50
11.0020	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 14 5811 00 00 * 91 5811 00 00 * 92
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 11 6308 00 00 * 19
11.0040	ex 6305 39 00	6305 39 00 * 91
	ex 6305 90 00	6305 90 00 * 10 6305 90 00 * 19

REGOLAMENTO (CEE) N. 3734/90 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1990

recante apertura di contingenti tariffari per l'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, di taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2 i prodotti figuranti nell'allegato, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità dell'esenzione dai dazi all'importazione entro i limiti di contingenti tariffari annuali; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che i volumi contingenziali, calcolati secondo le disposizioni del suddetto articolo 3, ammontano a:

- 17 596 tonnellate per i prodotti dei codici NC ex 0301, ex 0302, ex 0303 e ex 0304 della nomenclatura combinata,
- 596 tonnellate per i prodotti del codice NC ex 0305,
- 21 387 tonnellate per taluni prodotti dei codici NC ex 0306 e ex 0307,
- 10 007 tonnellate per i prodotti dei codici NC da 1604 11 00 a 1604 30 90,
- 27 483 tonnellate per i prodotti del codice NC 2301 20 00;

che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti;

considerando che conformemente all'atto di adesione i prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità non vi possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se sono rispediti in un altro Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, i dazi doganali applicabili all'importazione, nella parte della Spagna com-

presa nel territorio doganale della Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato.

2. I prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità nel quadro dei contingenti tariffari non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se essi vengono rispediti in un altro Stato membro.

3. I prodotti oggetto del presente articolo possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

- della menzione «Origine: isole Canarie» o «Origine: Ceuta e Melilla» oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri;
- del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi.

Inoltre, le derrate alimentari preimballate, del codice NC 1604 della nomenclatura combinata, devono contenere su ciascun imballaggio immediato, in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», o «Fabbricato a Ceuta e Melilla», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia, l'individuazione delle farine, delle polveri e degli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei e di molluschi, del codice NC ex 2301 20 00, originari delle isole Canarie, viene effettuata sulla scorta dei documenti che l'importatore dovrà mettere a disposizione delle suddette autorità.

Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89⁽²⁾, nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18.

crangon), i granchi di mare (*Cancer pagurus*) e gli scampi (*Nephrops norvegicus*)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4213/88⁽²⁾.

Articolo 2

1. Lo Stato membro interessato garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti indicati nell'articolo 1.

2. Lo Stato membro interessato procede all'imputazione dei prodotti in questione sui contingenti tariffari a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. Il grado di esaurimento dei contingenti tariffari viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato la informa delle importazioni effettivamente imputate sui contingenti tariffari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MAMMÌ

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1988, pag. 33.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali
1	2	3	4
0301	Pesci vivi:		
	- altri pesci vivi:		
0301 91 00	- - Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		
0301 92 00	- - Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)		
0301 93 00	- - Carpe		
0301 99	- - - altri:		
	- - - di acqua dolce:		
0301 99 11	- - - - Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
	- Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 11 00	- - Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		
0302 12 00	- - Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		
	- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 21	- - Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0302 21 10	- - - Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)		
0302 21 30	- - - Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)		
0302 21 90	- - - Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)		
0302 22 00	- - Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)		
0302 23 00	- - Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	17 596	esenzione
0302 29	- - - altri		
0302 29 10	- - - Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> ssp.)		
0302 29 90	- - - altri:		
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 31	- - Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
0302 31 90	- - - altri		
0302 32	- - Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
0302 32 90	- - - altri		
0302 33	- - Tonnetti striati:		
0302 33 90	- - - altri		
0302 39	- - - altri:		
0302 39 90	- - - altri		
0302 40	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 40 90	- - dal 16 giugno al 14 febbraio		
0302 50	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 50 10	- - della specie <i>Gadus morhua</i>		
0302 50 90	- - - altri		
	- - - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 61	- - Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0302 61 10	- - - Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>		

1	2	3	4
0302 61 30	-- -- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)		
	-- -- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0302 61 99	-- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		
0302 62 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		
0302 63 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		
0302 64	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
0302 64 90	-- dal 16 giugno al 14 febbraio		
0302 65	-- Squali:		
0302 65 20	-- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)		
0302 65 50	-- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)		
0302 65 90	-- altri		
0302 66 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)		
0302 69	-- altri:		
	-- di acqua dolce:		
0302 69 11	-- Carpe		
	-- di mare:		
	-- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0302 33:		
0302 69 25	-- altri		
	-- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0302 69 31	-- della specie <i>Sebaste marinus</i>		
0302 69 33	-- altri		
0302 69 35	-- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>		
0302 69 41	-- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)		
0302 69 45	-- Molve (<i>Molva</i> spp.)		
0302 69 51	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	17 596 (segue)	esenzione
0302 69 55	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)		
0302 69 61	-- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.		
0302 69 65	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)		
0302 69 75	-- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)		
0302 69 81	-- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)		
0302 69 85	-- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassaou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)		
0302 69 87	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)		
0302 69 98	-- altri		
0302 70 00	-- Fegati, uova e lattimi		
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
0303 10 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
	-- altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 21 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		
0303 22 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		
0303 29 00	-- altri		
	-- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalalmidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 31	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0303 31 10	-- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)		
0303 31 30	-- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)		
0303 31 90	-- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)		
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)		

1	2	3	4
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)		
0303 39	-- altri:		
0303 39 10	-- -- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)		
0303 39 20	-- -- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		
0303 39 90	-- -- altri		
	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 41	-- -- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
0303 41 90	-- -- -- altri		
0303 42	-- -- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
0303 42 90	-- -- -- altri		
0303 43	-- -- Tonnetti striati:		
0303 43 90	-- -- -- altri		
0303 49	-- -- altri:		
0303 49 90	-- -- -- altri		
0303 50	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 50 90	-- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		
0303 60	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 60 11	-- -- della specie <i>Gadus morhua</i>		
0303 60 19	-- -- della specie <i>Gadus ogac</i>		
0303 60 90	-- -- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>		
	-- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 71	-- -- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0303 71 10	-- -- -- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>		
0303 71 30	-- -- -- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)		
	-- -- -- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
0303 71 99	-- -- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		
0303 72 00	-- -- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		
0303 73 00	-- -- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		
0303 74	-- -- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
	-- -- -- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :		
0303 74 19	-- -- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		
0303 74 90	-- -- -- della specie <i>Scomber australasicus</i>		
0303 75	-- -- Squali:		
0303 75 20	-- -- -- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)		
0303 75 50	-- -- -- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)		
0303 75 90	-- -- -- altri		
0303 76 00	-- -- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)		
0303 77 00	-- -- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)		
0303 78	-- -- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
0303 78 10	-- -- -- Naselli del genere <i>Merluccius</i>		
0303 78 90	-- -- -- Naselli del genere <i>Urophycis</i>		
0303 79	-- -- altri:		
	-- -- -- di acqua dolce:		
0303 79 11	-- -- -- -- Carpe		
	-- -- -- -- di mare:		
	-- -- -- -- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] della sottovoce 0303 43:		
0303 79 31	-- -- -- -- altri		
	-- -- -- -- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
		17 596 (segue)	esenzione

1	2	3	4
0303 79 35	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>		
0303 79 37	— — — — — altri		
0303 79 41	— — — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>		
0303 79 45	— — — — — Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)		
0303 79 51	— — — — — Molve (<i>Molva</i> spp.)		
0303 79 55	— — — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)		
	— — — — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :		
0303 79 63	— — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio		
0303 79 65	— — — — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)		
0303 79 71	— — — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.		
0303 79 73	— — — — — Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		
0303 79 75	— — — — — Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)		
0303 79 81	— — — — — Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)		
0303 79 83	— — — — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)		
0303 79 87	— — — — — Pesce spada (<i>Xiphias Gladius</i>)		
0303 79 98	— — — — — altri		
0303 80 00	— Fegati, uova e lattimi		
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 10	— freschi o refrigerati:		
	— — Filetti:		
	— — — di pesci di acqua dolce:		
0304 10 11	— — — — di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		
0304 10 13	— — — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		
ex 0304 10 19	— — — — di anguille e di carpe		
	— — — — altri:		
0304 10 31	— — — — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>		
0304 10 39	— — — — altri:		
	— — altra carne di pesce (anche tritata):		
0304 10 91	— — — Carni di pesci di acqua dolce		
0304 10 99	— — — — altri:		
	— — — — Fianchi di aringhe:		
0304 10 93	— — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio		
0304 10 98	— — — — — altri		
0304 20	— Filetti congelati:		
	— — di pesci di acqua dolce:		
0304 20 11	— — — di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		
0304 20 13	— — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		
ex 0304 20 19	— — — d'anguille e di carpe		
	— — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0304 20 21	— — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>		
0304 20 29	— — — — altri		
0304 20 31	— — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		
0304 20 33	— — di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		
	— — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0304 20 35	— — — della specie <i>Sebastes marinus</i>		
0304 20 37	— — — — altri		
0304 20 41	— — di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)		
0304 20 43	— — di molve (<i>Molva</i> spp.)		

17 596
(segue)

esenzione

1	2	3	4
0304 20 45	-- di tonni (del genere <i>Thunnus</i>) e pesci del genere <i>Euthynnus</i>		
	-- di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :		
0304 20 51	-- della specie <i>Scomber australasicus</i>		
0304 20 53	-- altri		
	-- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
0304 20 57	-- di naselli del genere <i>Merluccius</i>		
0304 20 59	-- di naselli del genere <i>Urophycis</i>		
	-- di squali:		
0304 20 61	-- di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)		
0304 20 69	-- di altri squali		
0304 20 71	-- di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)		
0304 20 73	-- di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)		
0304 20 75	-- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		
0304 20 79	-- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		
0304 20 81	-- di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)		
0304 20 83	-- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)		
0304 20 85	-- di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)		
0304 20 87	-- di pesce spada (<i>Xiphias Gladius</i>)		
0304 20 97	-- altri		
0304 90	-- altri:		
ex 0304 90 10	-- Carni di pesci d'acqua dolce		
	-- altri:		
	-- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):		
0304 90 25	-- dal 16 giugno al 14 febbraio		
0304 90 31	-- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)		
	-- di merluzzi bianchi delle specie (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0304 90 35	-- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>		
0304 90 38	-- della specie <i>Gadus morhua</i>		
0304 90 39	-- altri		
0304 90 41	-- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		
0304 90 45	-- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		
	-- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
0304 90 47	-- di naselli del genere <i>Merluccius</i>		
0304 90 49	-- di naselli del genere <i>Urophycis</i>		
0304 90 51	-- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		
0304 90 55	-- di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)		
0304 90 57	-- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)		
0304 90 59	-- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)		
0304 90 61	-- di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)		
0304 90 65	-- di pesce spada (<i>Xiphias Gladius</i>)		
0304 90 97	-- altri		
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		
0305 10 00	-- Farina di pesce atta all'alimentazione umana		
0305 20 00	-- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia		
0305 30	-- Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
	-- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0305 30 11	-- di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	17 596 (segue)	esenzione

1	2	3	4
0305 30 19	- - - altri		
0305 30 30	- - di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia		
0305 30 50	- - di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia		
0305 30 90	- - altri - Pesci affumicati, compresi i filetti:		
0305 41 00	- - Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		
0305 42 00	- - Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		
0305 49	- - altri:		
0305 49 10	- - - Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)		
0305 49 20	- - - Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)		
0305 49 30	- - - Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)		
0305 49 40	- - - Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		
0305 49 50	- - - Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)		
0305 49 90	- - - altri - Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:		
0305 51	- - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
0305 51 10	- - - secchi, non salati		
0305 51 90	- - - secchi e salati		
0305 59	- - altri:		
	- - - Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
0305 59 11	- - - - secchi, non salati		
0305 59 19	- - - - secchi e salati		
0305 59 30	- - - Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		
0305 59 50	- - - Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)		
0305 59 60	- - - Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)		
0305 59 70	- - - Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)		
0305 59 90	- - altri - Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		
0305 61 00	- - Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		
0305 62 00	- - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)		
0305 63 00	- - Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)		
0305 69	- - altri:		
0305 69 10	- - - Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>		
0305 69 20	- - - Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)		
0305 69 30	- - - Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)		
0305 69 50	- - - Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		
0305 69 90	- - - altri		
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:		
	- congelati:		
0306 11 00	- - Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jassus</i> spp.)		
0306 12	- - Astici (<i>Homarus</i> spp.):		
0306 12 10	- - - interi	596	esenzione

1	2	3	4
0306 12 90	— — — altri		
0306 13	— — Gamberetti:		
0306 13 10	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae		
0306 13 30	— — — Gamberetti grigi del genere Crangon		
0306 13 90	— — — altri		
0306 14	— — Granchi:		
0306 14 10	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>		
0306 14 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)		
0306 14 90	— — — altri		
0306 19	— — altri:		
0306 19 10	— — — Gamberi		
0306 19 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)		
0306 19 90	— — — altri		
	— non congelati:		
0306 21 00	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)		
0306 22	— — Astici (<i>Homarus</i> spp.):		
0306 22 10	— — — vivi		
	— — — altri:		
0306 22 91	— — — — interi		
0306 22 99	— — — — altri		
0306 23	— — Gamberetti:		
0306 23 10	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae		
	— — — Gamberetti grigi del genere Crangon:		
0306 23 31	— — — — freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore		
0306 23 39	— — — — altri	21 387	esenzione
0306 23 90	— — — altri		
0306 24	— — Granchi:		
0306 24 10	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>		
0306 24 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)		
0306 24 90	— — — altri		
0306 29	— — altri:		
0306 29 10	— — — Gamberi		
0306 29 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)		
0306 29 90	— — — altri		
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:		
0307 10	— Ostriche:		
0307 10 90	— — altre		
	— Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St. Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :		
0307 21 00	— — vivi, freschi o refrigerati		
0307 29	— — altri:		
0307 29 10	— — — Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati		
0307 29 90	— — — altri		
	— Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):		
0307 31	— — vivi, freschi o refrigerati:		
0307 31 10	— — — <i>Mytilus</i> spp.		
0307 31 90	— — — <i>Perna</i> spp.		

1	2	3	4
0307 39	- - - altri:		
0307 39 10	- - - - Mytilus spp.		
0307 39 90	- - - - Perna spp.		
	- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepioloidea spp.</i>); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
0307 41	- - - vivi, freschi o refrigerati:		
0307 41 10	- - - - Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepioloidea spp.</i>)		
	- - - - Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
0307 41 91	- - - - - Loligo spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>		
0307 41 99	- - - - - altri		
0307 49	- - - altri:		
	- - - - congelati:		
	- - - - - Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepioloidea spp.</i>):		
0307 49 11	- - - - - del genere <i>Sepioloidea</i> diverse dalla <i>Sepioloidea rondeleti</i>		
0307 49 19	- - - - - altri		
	- - - - - Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
	- - - - - Loligo spp.:		
0307 49 31	- - - - - Loligo vulgaris		
0307 49 33	- - - - - Loligo pealei		
0307 49 35	- - - - - Loligo patagonica		
0307 49 38	- - - - - altri		
0307 49 51	- - - - - <i>Ommastrephes sagittatus</i>		
0307 49 59	- - - - - altri		
	- - - - - altri:		
0307 49 71	- - - - - Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepioloidea spp.</i>)		
	- - - - - Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>):		
0307 49 91	- - - - - Loligo spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>		
0307 49 99	- - - - - altri		
	- Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>):		
0307 51 00	- - - vivi, freschi o refrigerati		
0307 59	- - - altri:		
0307 59 10	- - - - congelati		
0307 59 90	- - - - altri		
	- - - - - altri:		
ex 0307 91 00	- - - vivi, freschi o refrigerati		
0307 99	- - - altri:		
	- - - - congelati:		
0307 99 11	- - - - - Totani <i>Illex spp.</i>		
0307 99 13	- - - - - Veneri incrociate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i>		
0307 99 19	- - - - - altri invertebrati acquatici		
0307 99 90	- - - - - altri		
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
	- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
1604 11 00	- - - Salmoni		
1604 12	- - - Aringhe:		
1604 12 10	- - - - Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	21 387 (segue)	esenzione

1	2	3	4
1604 12 90	— — — altri	10 007	esenzione
1604 13	— — Sardine, alacce e spratti:		
1604 13 10	— — — Sardine		
1604 13 90	— — — altri		
1604 14	— — Tonni, palamite e sarde (<i>Sarda spp.</i>):		
1604 14 10	— — — Tonni e palamite		
1604 14 90	— — — Sarde (<i>Sarda spp.</i>)		
1604 15	— — Sgombri:		
1604 15 10	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>		
1604 15 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>		
1604 16 00	— — Acciughe		
1604 19	— — altri:		
1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni		
1604 19 30	— — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]		
1604 19 50	— — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>		
	— — — altri:		
1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati		
1604 19 99	— — — — altri		
1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 10	— — di salmoni		
1604 20 30	— — di salmonidi, diversi dai salmoni		
1604 20 40	— — di acciughe		
1604 20 50	— — d'altre sardine, di bonite, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>		
1604 20 70	— — di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>		
1604 20 90	— — di altri pesci		
1604 30	— Caviale e suoi succedanei:		
1604 30 10	— — Caviale (uova di storioni)		
1604 30 90	— — Succedanei del caviale		
2301 20 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	27 483	esenzione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3735/90 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione, i prodotti della pesca figuranti nell'allegato, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, all'importazione nel territorio doganale della Comunità eccetto la Spagna, di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per cui sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che non esistono correnti di scambi commerciali per i suddetti prodotti originari di Ceuta e Melilla e che pertanto non occorre aprire contingenti per i prodotti originari di questi territori; che, per quanto concerne i suddetti prodotti originari delle isole Canarie, i volumi contingenti, calcolati in base al suddetto articolo 3, ammontano a:

- 604 tonnellate per taluni prodotti dei codici NC ex 0301, ex 0302, ex 0303 e ex 0304,
- 3 429 tonnellate per i prodotti dei codici NC ex 0306 e ex 0307,
- 539 tonnellate per i prodotti dei codici NC da 1604 11 00 a 1604 30 90,
- 227 tonnellate per i prodotti del codice NC 2301 20 00;

che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti;

considerando che i prodotti importati nel limite di questi contingenti tariffari beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti all'articolo 173 dell'atto di adesione e a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento; che a norma del regolamento (CEE) n. 3482/88 ⁽¹⁾, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità a dieci di preparazioni e conserve di sardine della specie *Sardina pilchardus*, in provenienza dalla Spagna, è ridotto forfettariamente di 5 punti; che tuttavia, se i prodotti in questione sono introdotti in Portogallo, i dazi applicabili devono essere calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 839/88 ⁽²⁾ e (CEE) n. 1673/89 ⁽³⁾, la riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ai prodotti della pesca importati dalla Spagna e dal Portogallo è totalmente sospesa; che tuttavia, in virtù del regolamento (CEE) n. 1673/89, detta sospensione non viene applicata ad alcuni prodotti della pesca enunciati nell'allegato del regolamento in questione;

considerando che per taluni prodotti di cui all'allegato del presente regolamento è possibile che la Comunità adotti un regime tariffario più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore nell'ambito dei contingenti o delle sospensioni tariffarie; che in tale eventualità è opportuno accordare ai prodotti originari delle isole Canarie un trattamento così favorevole come quello accordato agli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna che è compresa nel territorio doganale della Comunità, come previsto dall'articolo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previsto per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sui volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, ad esclusione

⁽²⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 1.

della Spagna, per i prodotti originari delle isole Canarie, elencati nell'allegato sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato.

Entro i limiti di questi contingenti tariffari la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione.

2. Per essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari i prodotti in questione devono rispettare i prezzi di riferimento che sono loro applicabili.

3. I prodotti della pesca oggetto di questo articolo, possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

- della menzione «Origine: isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri,
- del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi.

Inoltre, le derrate alimentari preimballate, dei codici NC da 1604 11 00 a 1604 30 90, devono contenere su ciascun imballaggio immediato, in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia, l'individuazione delle farine, delle polveri e degli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, del codice NC ex 2301 20 00, originari delle isole Canarie, viene effettuata sulla scorta dei documenti che l'importatore dovrà mettere a disposizione delle suddette autorità.

Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 ⁽²⁾, nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi (*Crangon crangon*), i granchi di mare (*Cancer pagurus*) e gli scampi (*Nephrops norvegicus*) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4213/88 ⁽⁴⁾.

4. In caso di modifica o di sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi per uno dei prodotti ripresi in allegato al presente regolamento, i

dazi applicabili a tale prodotto originario delle isole Canarie debbono automaticamente essere uguali a quelli applicabili nei riguardi dello stesso prodotto proveniente dalla parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

I contingenti tariffari previsti dall'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi provvedimento amministrativo ritenuto necessario per garantirne una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingenziale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso di contingenti nella misura in cui il saldo del volume contingenziale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1988, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
O. MAMMI

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi contingentali (%)
1	2	3	4	5
09.0405	0301	Pesci vivi:		
		– altri pesci vivi:		
	0301 91 00	– – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		0
	0301 92 00	– – Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)		0
	0301 93 00	– – Carpe		0
	0301 99	– – altri:		
		– – – di acqua dolce:		
	0301 99 11	– – – Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		0
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
		– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 11 00	– – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		0
	0302 12 00	– – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		0
		– Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scotalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 21	– – Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
	0302 21 10	– – – Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)		0
	0302 21 30	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)		0
	0302 21 90	– – – Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	604	0
	0302 22 00	– – Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)		0
	0302 23 00	– – Sogliole (<i>Solea</i> spp.)		0
	0302 29	– – altri		0
	0302 29 10	– – – Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		0
	0302 29 90	– – – altri		0
		– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 31	– – Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
	0302 31 90	– – – altri		5,5
	0302 32	– – Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
	0302 32 90	– – – altri		0
	0302 33	– – Tonnetti striati:		
	0302 33 90	– – – altri		0
	0302 39	– – altri:		
	0302 39 90	– – – altri		0
	0302 40	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 40 90	– – dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0302 50	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 50 10	– – della specie <i>Gadus morhua</i>		0
	0302 50 90	– – altri merluzzi		0
		– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		

(1) Codici Taric: Vedi ultima pagina del presente allegato.

1	2	3	4	5
09.0405 (segue)	0302 61	-- -- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
	0302 61 10	-- -- -- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>		5,7
	0302 61 30	-- -- -- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> app.)		0
		-- -- -- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
	0302 61 99	-- -- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0302 62 00	-- -- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		0
	0302 63 00	-- -- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		0
	0302 64	-- -- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
	0302 64 90	-- -- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0302 65	-- -- Squali:		
	0302 65 20	-- -- -- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)		0
	0302 65 50	-- -- -- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)		0
	0302 65 90	-- -- -- altri		0
	0302 66 00	-- -- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)		0
	0302 69	-- -- altri:		
		-- -- -- di acqua dolce:		
	0302 69 11	-- -- -- -- Carpe		0
		-- -- -- di mare:		
		-- -- -- -- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0302 33:		
	0302 69 25	-- -- -- -- altri		0
		-- -- -- -- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
	0302 69 31	-- -- -- -- della specie <i>Sebaste marinus</i>		0
	0302 69 33	-- -- -- -- altri		0
	0302 69 35	-- -- -- -- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	604 (segue)	0
	0302 69 41	-- -- -- -- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)		0
	0302 69 45	-- -- -- -- Molve (<i>Molva</i> spp.)		0
	0302 69 51	-- -- -- -- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)		0
	0302 69 55	-- -- -- -- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)		0
	0302 69 61	-- -- -- -- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.		0
	0302 69 65	-- -- -- -- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)		0
	0302 69 75	-- -- -- -- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)		0
	0302 69 81	-- -- -- -- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)		0
	0302 69 85	-- -- -- -- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)		0
	0302 69 87	-- -- -- -- Pesce spada (<i>Xiphias Gladius</i>)		52
	0302 69 88	-- -- -- -- altri		0
	0302 70 00	-- Fegati, uova e lattimi		0
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
	0303 10 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		0
		-- altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 21 00	-- -- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>)		0
	0303 22 00	-- -- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)		0
		-- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalamidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 31	-- -- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
	0303 31 10	-- -- -- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)		0

1	2	3	4	5
09.0405 (segue)	0303 31 30	-- -- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)		0
	0303 31 90	-- -- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)		0
	0303 32 00	-- -- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)		0
	0303 33 00	-- -- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)		0
	0303 39	-- -- altri:		
	0303 39 10	-- -- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)		0
	0303 39 20	-- -- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		0
	0303 39 90	-- -- altri		0
		-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 41	-- -- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):		
	0303 41 90	-- -- altri		5,5
	0303 42	-- -- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>):		
	0303 42 90	-- -- altri		0
	0303 43	-- -- Tonnetti striati:		
	0303 43 90	-- -- altri		0
	0303 49	-- -- altri:		
	0303 49 90	-- -- altri		0
	0303 50	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 50 90	-- dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0303 60	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 60 11	-- della specie <i>Gadus morhua</i>		0
	0303 60 19	-- della specie <i>Gadus ogac</i>		0
	0303 60 90	-- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>		0
		-- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 71	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
	0303 71 10	-- -- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>		5,7
	0303 71 30	-- -- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)		0
		-- -- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):		
	0303 71 99	-- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0303 72 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		0
	0303 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		0
	0303 74	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
		-- -- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :		
	0303 74 19	-- -- dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0303 74 90	-- -- della specie <i>Scomber australasicus</i>		0
	0303 75	-- Squali:		
	0303 75 20	-- -- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)		0
	0303 75 50	-- -- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)		0
	0303 75 90	-- -- altri		0
	0303 76 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)		0
0303 77 00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)		0	
0303 78	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0303 78 10	-- -- Naselli del genere <i>Merluccius</i>		0	
0303 78 90	-- -- Naselli del genere <i>Urophycis</i>		0	
0303 79	-- -- altri:			
	-- -- di acqua dolce:			

604
(segue)

1	2	3	4	5
09.0405 (segue)	0303 79 11	- - - - Carpe - - - di mare: - - - - Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43:		0
	0303 79 31	- - - - - altri - - - - Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):		0
	0303 79 35	- - - - - della specie Sebastes marinus		0
	0303 79 37	- - - - - altri		0
	0303 79 41	- - - - Pesci della specie Boreogadus saida		0
	0303 79 45	- - - - Merlani (Merlangus merlangus)		0
	0303 79 51	- - - - Molve (Molva spp.)		0
	0303 79 55	- - - - Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)		0
	0303 79 63	- - - - Pesci della specie Orcynopsis unicolor: - - - - dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0303 79 65	- - - - Acciughe (Engraulis spp.)		0
	0303 79 71	- - - - Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.		0
	0303 79 75	- - - - Pesci castagna (Brama spp.)		0
	0303 79 81	- - - - Rane pescatrici (Lophius spp.)		0
	0303 79 83	- - - - Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou).		0
	0303 79 87	- - - - Pesce spada (Xiphias Gladius)		0
	0303 79 98	- - - - - altri		0
	0303 80 00	- Fegati, uova e lattimi		0
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	- freschi o refrigerati: - - Filetti:	604 (segue)	
	0304 10 11	- - - di pesci di acqua dolce: - - - di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)		0
	0304 10 13	- - - di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)		0
	ex 0304 10 19	- - - Filetti di anguille e di carpe - - - altri:		0
	0304 10 31	- - - di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida		0
	ex 0304 10 30	- - - - Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)		4,5
	ex 0304 10 39	- - - - altri: - - - altra carne di pesce (anche tritata):		0
	0304 10 91	- - - Carni di pesci di acqua dolce - - - altri:		0
	0304 10 93	- - - - Fianchi di aringhe: - - - - dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0304 10 98	- - - - - altri		0
	0304 20	- Filetti congelati: - - di pesci di acqua dolce:		
	0304 20 11	- - - di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)		0
	0304 20 13	- - - di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)		0
	ex 0304 20 19	- - - di anguille e di carpe - - di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro- cephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:		0
	0304 20 21	- - - della specie Gadus macrocephalus		0
	0304 20 29	- - - - altri		0

1	2	3	4	5
09.0405 (segue)	0304 20 31	-- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		0
	0304 20 33	-- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		0
		-- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
	0304 20 35	-- della specie <i>Sebastes marinus</i>		0
	0304 20 37	-- altri		0
	0304 20 41	-- di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)		0
	0304 20 43	-- di molve (<i>Molva</i> spp.)		0
	0304 20 45	-- di tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)		4,5
	0304 20 45	-- di tonni (del genere <i>Thunnus</i>), e pesci del genere <i>Euthynnus</i>		0
		-- di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :		
	0304 20 51	-- della specie <i>Scomber australasicus</i>		0
	0304 20 53	-- altri		0
		-- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
	0304 20 57	-- di naselli del genere <i>Merluccius</i>		0
	0304 20 59	-- di naselli del genere <i>Urophycis</i>		0
		-- di squali:		
	0304 20 61	-- di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)		0
	0304 20 69	-- di altri squali		0
	0304 20 71	-- di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)		0
	0304 20 73	-- di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)		0
	0304 20 75	-- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		0
	0304 20 79	-- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		0
	0304 20 81	-- di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)		0
	0304 20 83	-- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)		0
	0304 20 85	-- di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)		0
	0304 20 87	-- di pesce spada (<i>Xiphias Gladius</i>)		0
	0304 20 97	-- altri		0
	0304 90	-- altri:		
	0304 90 10	-- Carni di pesci di acqua dolce		0
		-- altri:		
		-- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):		
	0304 90 25	-- dal 16 giugno al 14 febbraio		0
	0304 90 31	-- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)		0
		-- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
	0304 90 35	-- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>		0
	0304 90 38	-- della specie <i>Gadus morhua</i>		0
	0304 90 39	-- altri		0
	0304 90 41	-- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		0
	0304 90 45	-- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		0
		-- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
	0304 90 47	-- di naselli del genere <i>Merluccius</i>		0
	0304 90 49	-- di naselli del genere <i>Urophycis</i>		0
0304 90 51	-- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)		0	
0304 90 55	-- di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)		0	
0304 90 57	-- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)		0	
0304 90 59	-- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)		0	
0304 90 61	-- di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)		0	
0304 90 65	-- di pesce spada (<i>Xiphias Gladius</i>)		0	
0304 90 97	-- altri		0	

604
(segue)

1	2	3	4	5
09.0407	0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:		
		– congelati:		
	0306 11 00	– – Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jassus</i> spp.)		0
	0306 12	– – Astici (<i>Homarus</i> spp.):		
	0306 12 10	– – – interi		0
	0306 12 90	– – – altri		0
	0306 13	– – Gamberetti:		
	0306 13 10	– – – Gamberetti della famiglia Pandalidae		0
	0306 13 30	– – – Gamberetti grigi del genere Crangon		0
	0306 13 90	– – – altri		0
	0306 14	– – Granchi:		
	0306 14 10	– – – Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>		0
	0306 14 30	– – – Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)		0
	0306 14 90	– – – altri		0
	0306 19	– – altri:		
	0306 19 10	– – – Gamberi		0
	0306 19 30	– – – Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)		0
	0306 19 90	– – – altri ad esclusione del krill, destinato alla trasformazione		0
		– non congelati:		
	0306 21 00	– – Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)		0
	0306 22	– – Astici (<i>Homarus</i> spp.):		
	0306 22 10	– – – vivi		0
		– – – altri:		
	0306 22 91	– – – – interni	3 429	0
	0306 22 99	– – – – altri		0
	0306 23	– – Gamberetti:		
	0306 23 10	– – – Gamberetti della famiglia Pandalidae		0
		– – – Gamberetti grigi del genere Crangon:		
	0306 23 31	– – – – freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore		0
	0306 23 39	– – – – altri		0
	0306 23 90	– – – – altri		0
	0306 24	– – Granchi:		
	0306 24 10	– – – Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>		0
	0306 24 30	– – – Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)		0
	0306 24 90	– – – altri		0
	0306 29	– – altri:		
	0306 29 10	– – – Gamberi		0
	0306 29 30	– – – Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)		0
	0306 29 90	– – – altri		0
	0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:		
	0307 10	– Ostriche:		
	0307 10 90	– – altre		0
		– Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St. Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :		
	0307 21 00	– – vivi, freschi o refrigerati		0

1	2	3	4	5	
09.0407 (segue)	0307 29	-- altri:			
	0307 29 10	-- -- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati		0	
	0307 29 90	-- -- altri		0	
			-- Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):		
	0307 31	-- vivi, freschi o refrigerati:			
	0307 31 10	-- -- <i>Mytilus</i> spp.		0	
	0307 31 90	-- -- <i>Perna</i> spp.		0	
	0307 39	-- altri:			
	0307 39 10	-- -- <i>Mytilus</i> spp.		0	
	0307 39 90	-- -- <i>Perna</i> spp.		0	
			-- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):		
	0307 41	-- vivi, freschi o refrigerati:			
	0307 41 10	-- -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)		0	
			-- -- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):		
	0307 41 91	-- -- -- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>		0	
	0307 41 99	-- -- -- altri		0	
	0307 49	-- altri:			
			-- -- congelati:		
			-- -- -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.):		
	0307 49 11	-- -- -- -- del genere <i>Sepiola</i> diverse dalla <i>Sepiola rondeleti</i>		0	
	0307 49 19	-- -- -- -- altri		0	
			-- -- -- -- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):		
			-- -- -- -- <i>Loligo</i> spp.:	3 429 (segue)	
	0307 49 31	-- -- -- -- -- <i>Loligo vulgaris</i>		0	
	0307 49 33	-- -- -- -- -- <i>Loligo pealei</i>		0	
	0307 49 35	-- -- -- -- -- <i>Loligo patagonica</i>		0	
	0307 49 39	-- -- -- -- -- altri		0	
	0307 49 51	-- -- -- -- -- <i>Ommastrephes sagittatus</i>		0	
	0307 49 59	-- -- -- -- -- altri		0	
			-- -- -- altri:		
	0307 49 71	-- -- -- -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)		0	
			-- -- -- -- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):		
	0307 49 91	-- -- -- -- -- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>		0	
0307 49 99	-- -- -- -- -- altri		0		
		-- Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.):			
0307 51 00	-- -- vivi, freschi o refrigerati		0		
0307 59	-- altri:				
0307 59 10	-- -- congelati		0		
0307 59 90	-- -- altri		0		
		-- altri:			
ex 0307 91 00	-- -- Molluschi vivi, freschi o refrigerati		0		
0307 99	-- altri:				
		-- -- congelati:			
0307 99 11	-- -- -- Totani <i>Illex</i> spp.		0		
0307 99 13	-- -- -- Veneri incrociolate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i>		0		
ex 0307 99 19	-- -- -- altri invertebrati acquatici		0		
ex 0307 99 90	-- -- -- altri		0		

1	2	3	4	5
09.0409	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
		— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 11 00	— — Salmoni		0
	1604 12	— — Aringhe:		
	1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati		0
	1604 12 90	— — — altri		0
	1604 13	— — Sardine, alacce e spratti:		
	ex 1604 13 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>		6,3
	ex 1604 13 10	— — — altre sardine		0
	1604 13 90	— — — altri		0
	1604 14	— — Palamite e sarde (<i>Sarda</i> spp.):		
	ex 1604 14 10	— — — Palamite		0
	ex 1604 14 10	— — — Tonni		6
	1604 14 90	— — — Sarde (<i>Sarda</i> spp.)		0
	1604 15	— — Sgombri:		
	1604 15 10	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>		0
	1604 15 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>		0
	1604 16 00	— — Acciughe		0
	1604 19	— — altri:		
	1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni	539	0
	1604 19 30	— — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]		0
	1604 19 50	— — — Pesci della specie <i>Ocrynopsis unicolor</i>		0
		— — — altri:		
	1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati		0
	1604 19 99	— — — — altri		0
	1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:		
	1604 20 10	— — di salmoni		0
	1604 20 30	— — di salmonidi, diversi dai salmoni		0
	1604 20 40	— — di acciughe		0
	ex 1604 20 50	— — di sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>		6,3
	ex 1604 20 50	— — altri sardine		0
	ex 1604 20 50	— — Boniti, sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Ocrynopsis unicolor</i>		0
	1604 20 70	— — Palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>		0
	ex 1604 20 70	— — di tonni		6
	1604 20 90	— — di altri pesci		0
	1604 30	— Caviale e suoi succedanei:		
	1604 30 10	— — Caviale (uova di storioni)		0
	1604 30 90	— — Succedanei del caviale		0
09.0411	2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	227	esenzione

Codici Taric

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0405	ex 0304 10 19	0304 10 19 * 10
09.0405	ex 0304 10 39	0304 10 39 * 10
09.0405	ex 0304 10 39	0304 10 39 * 90
09.0405	ex 0304 20 19	0304 20 19 * 10
09.0405	ex 0304 20 45	0304 20 45 * 10
09.0405	ex 0304 20 45	0304 20 45 * 90
09.0409	ex 1604 13 10	1604 13 10 * 10
09.0409	ex 1604 13 10	1604 13 10 * 90
09.0409	ex 1604 14 10	1604 14 10 * 10
09.0409	ex 1604 14 10	1604 14 10 * 90
09.0409	ex 1604 20 50	1604 20 50 * 11
09.0409	ex 1604 20 50	1604 20 50 * 19
09.0409	ex 1604 20 50	1604 20 50 * 20
		1604 20 50 * 30
		1604 20 50 * 90
09.0409	ex 1604 20 70	1604 20 70 * 10
09.0409	ex 1604 20 70	1604 20 70 * 90

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE

(90/667/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità deve adottare misure intese alla realizzazione progressiva del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la produzione animale è molto importante nell'agricoltura comunitaria; che, inoltre, qualora non vengano eliminati in modo corretto, i rifiuti di origine animale possono essere causa di diffusione di agenti patogeni nell'ambiente, con conseguente riduzione della produttività e degli utili nel settore; che conviene quindi fissare norme armonizzate per la trasformazione dei rifiuti di origine animale e per l'immissione sul mercato dei prodotti trattati che ne risultano;

considerando che conviene fare una distinzione tra le misure da attuare, in funzione della natura della materia prima utilizzata;

considerando che per evitare ogni rischio di diffusione degli agenti patogeni conviene trasformare i rifiuti di origine animale in stabilimenti riconosciuti e assoggettati a controllo, oppure eliminarli in modi appropriati; che, inoltre,

qualora siano considerati ad alto rischio, i rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati direttamente ad uno stabilimento di trasformazione designato dallo Stato membro interessato; che, in determinate circostanze, specialmente ove ciò sia giustificato dalla distanza e dalla durata del trasporto, lo stabilimento di trasformazione designato può essere situato in un altro Stato membro;

considerando che conviene limitare le possibilità di utilizzazione di talune materie;

considerando che, per tener conto di determinate prassi, conviene derogare ai trattamenti previsti per utilizzazioni controllate;

considerando che conviene assoggettare gli stabilimenti di trasformazione ad un autocontrollo della produzione, in particolare quanto all'osservanza delle norme microbiologiche applicabili al prodotto finale;

considerando che conviene prevedere una procedura d'ispezione comunitaria;

considerando che conviene assoggettare i prodotti in questione alle norme di controllo veterinario e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁴⁾;

considerando che conviene prevedere norme minime di carattere transitorio per i prodotti importati;

considerando che conviene prevedere una procedura di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per l'adozione delle misure di applicazione,

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 161.

⁽³⁾ GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce:
 - a) le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili:
 - i) all'eliminazione e/o alla trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente in essi presenti;
 - ii) alla produzione di alimenti per animali di origine animale con metodi atti ad evitare che essi possano contenere agenti patogeni;
 - b) le norme relative all'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.
2. La presente direttiva non incide:
 - a) sulle legislazioni nazionali in campo veterinario applicabili all'eradicazione e al controllo di talune particolari malattie e all'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti;
 - b) sulle norme sanitarie nazionali in materia di produzione di alimenti composti per animali contenenti componenti di prodotti animali e vegetali, nonché di alimenti per animali contenenti sostanze unicamente di origine vegetale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano diretto, ad esclusione degli escreti degli animali e dei rifiuti di cucina e dei pasti;
- 2) materiali ad alto rischio: rifiuti di animali di cui all'articolo 3 dei quali si sospetta che presentino gravi rischi per la salute dell'uomo o degli animali;
- 3) materiali a basso rischio: rifiuti di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, che non comportano rischi particolari di diffusione di malattie ad animali o all'uomo;
- 4) stabilimento di trasformazione a basso rischio: stabilimento in cui materiali a basso rischio vengono trasformati in ingredienti da inserire negli alimenti per animali, farina di pesce, conformemente all'articolo 5;
- 5) stabilimento di trasformazione ad alto rischio: stabilimento in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a trattamento o trasformazione allo scopo di distruggere gli agenti patogeni, conformemente all'articolo 3;
- 6) alimenti per animali familiari: alimenti per cani, gatti e altri animali familiari, interamente o parzialmente costituiti di materiali a basso rischio;
- 7) prodotti tecnici o farmaceutici: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale;
- 8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale;
- 9) autorità competente: qualsiasi autorità designata dall'autorità centrale competente per controllare l'applicazione della presente direttiva.

CAPITOLO II

NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E L'IMMISSIONE DEI PRODOTTI FINALI SUL MERCATO

A. Materiali ad alto rischio

Articolo 3

1. I materiali ad alto rischio sotto elencati devono essere trasformati in uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio riconosciuto dallo Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 o eliminati mediante incinerazione o sotterramento conformemente al paragrafo 2:
 - a) tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi, volatili e tutti gli altri animali detenuti a scopi di produzione agricola, morti nell'azienda ma non macellati per consumo umano, compresi gli animali nati morti o frutto di aborto;
 - b) altri animali morti non elencati alla lettera a), stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro;
 - c) animali che sono stati abbattuti nell'ambito di misure di controllo sanitario nell'azienda o in qualsiasi altro posto designato dalla competente autorità;
 - d) rifiuti, compreso il sangue, provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in occasione della macellazione hanno presentato sintomi clinici o tracce di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;
 - e) tutte le parti di animali macellati in modo regolare che non sono state presentate all'ispezione post mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;
 - f) tutte le carni, carne di pollame, pesce, cacciagione e tutti i prodotti di origine animale in stato di deterioramento, che per tale motivo costituiscono un rischio per la salute dell'uomo e degli animali;

- g) animali, carni fresche, carni di pollame, pesce, cacciagione, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari importati da paesi terzi che, in particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, non sono conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella Comunità, a meno che essi siano riesportati o l'autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
- h) fatta salva la macellazione d'emergenza ingiunta per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto;
- i) rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanza che possono costituire un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di origine animale che, per la presenza dei suddetti residui, non sono adatti al consumo umano;
- j) pesci con sintomi clinici o tracce di malattie trasmissibili all'uomo o ai pesci.

2. Le autorità competenti possono decidere, se necessario, che i materiali ad alto rischio siano eliminati, mediante incinerazione o sotterramento, se:

- il trasporto di animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti fino allo stabilimento più vicino di trasformazione di materiali a alto rischio è rifiutato a causa del pericolo che si propagano rischi sanitari,
- gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi o contengono residui che possono costituire un pericolo per la salute umana o degli animali e possono essere resistenti a un trattamento termico insufficiente,
- la presenza diffusa di una malattia epizootica comporta un carico eccessivo per lo stabilimento di trasformazione di materiali ad alto rischio,
- i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso,
- la quantità e la distanza non giustificano la raccolta dei rifiuti.

Queste carogne o rifiuti devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. Prima del sotterramento, i rifiuti o le carogne devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno disinfettante autorizzato dall'autorità competente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri riconoscono, per tutto o parte del loro territorio, uno o più stabilimenti di trasformazione ad alto rischio incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio. Uno Stato membro può decidere di designare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio

situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro.

2. Per poter essere riconosciuti dall'autorità competente, gli stabilimenti di trasformazione ad alto rischio devono:
- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;
 - b) provvedere al trattamento, alla trasformazione e al magazzinaggio dei rifiuti di origine animale conformemente all'allegato II, capitolo II;
 - c) essere controllati dalle autorità competenti conformemente all'articolo 10;
 - d) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.
3. Il riconoscimento è sospeso quando non sono più rispettati i requisiti per tale riconoscimento.

B. Materiali a basso rischio

Articolo 5

1. I materiali a basso rischio devono essere trattati in uno stabilimento di trasformazione a basso o alto rischio riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, oppure essere eliminati mediante incinerazione o sotterramento conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Oltre ai rifiuti di origine animale di cui all'articolo 2, punto 3), sono considerati materiali a basso rischio:

- nella misura in cui entrano nella preparazione di alimenti per animali, i prodotti esclusi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e),
- il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di farina di pesce,
- le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano.

Devono essere considerati come materiali ad alto rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme ai materiali ad alto rischio.

In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, l'autorità competente può imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad hoc.

La farina di pesce prodotta da stabilimenti che ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.

2. Per poter essere riconosciuti dall'autorità competente, gli stabilimenti di trasformazione a basso rischio devono:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;
- b) provvedere al trattamento, alla trasformazione e al magazzinaggio dei rifiuti di origine animale conformemente all'allegato II, capitolo II;
- c) essere controllati dalle autorità competenti conformemente all'articolo 10;
- d) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.

Il riconoscimento è sospeso quando non sono più rispettati i requisiti per tale riconoscimento.

3. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici devono essere riconosciuti dall'autorità competente e soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale;
- b) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzati, rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore;
- c) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti risultanti dal processo produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono essere inclusi in altri alimenti per animali. Detti impianti devono consentire l'incinerazione o il sotterramento in un terreno adeguato per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danni all'ambiente;
- d) essere regolarmente controllati dall'autorità competente, per verificare che siano rispettati i requisiti richiesti dalla presente direttiva.

Articolo 6

Il trattamento al quale devono essere sottoposti durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari taluni prodotti di origine animale, derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonché le relative condizioni di fabbricazione sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19, nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrità o sanitari.

C. Deroghe

Articolo 7

In casi particolari gli Stati membri possono autorizzare, sotto la supervisione veterinaria dell'autorità competente, che:

- i) i rifiuti di origine animale siano utilizzati per scopi scientifici;

- ii) i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) provenienti da animali che non siano stati macellati per una malattia o il sospetto di una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria, come pure i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 5, siano utilizzati per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, di animali da pelliccia oppure di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca;
- iii) piccoli quantitativi di rifiuti di cui al punto ii) siano distribuiti su scala locale, da intermediari già riconosciuti alla data d'adozione della presente direttiva, per l'alimentazione di animali la cui carne non è destinata al consumo umano, sempreché l'autorità competente reputi che non ne risultino rischi per la salute dell'uomo o degli animali.

Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione adotta anteriormente al 31 dicembre 1992 le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili al trattamento di taluni residui destinati alla commercializzazione locale di alimenti per talune categorie di animali.

La Commissione unirà alle proposte precitate una relazione sull'applicazione del punto iii).

Se non esistono norme specifiche, i «Knackers Yards» si conformano alle norme previste nella presente direttiva entro il 31 dicembre 1995.

Gli Stati membri informano la Commissione se fanno ricorso a queste possibilità e le comunicano i metodi di controllo applicati per evitare raggiri nell'utilizzazione di questi rifiuti.

La Commissione può modificare o completare le misure di controllo applicate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

D. Disposizioni generali

Articolo 8

I rifiuti di origine animale sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato I.

CAPITOLO III

CONTROLLI ED ISPEZIONI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA CIASCUNO STATO MEMBRO SUGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE A BASSO E ALTO RISCHIO OPERANTI NEL LORO TERRITORIO

Articolo 9

1. Gli Stati membri devono curare che, sotto la loro responsabilità, l'operatore, il proprietario di stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio o i loro rappresen-

tanti adottino tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva; essi devono, in particolare:

- identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione a basso e alto rischio;
- prelevare negli stabilimenti per la fabbricazione di farina di pesce campioni rappresentativi e prelevare, negli altri stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata per accertare il rispetto delle norme microbiologiche fissate per il prodotto nell'allegato II, capitolo III e l'assenza di residui fisici o chimici;
- registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorità competenti;
- istituire un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione.

2. Qualora i risultati della prova su campioni prevista dall'articolo 9 non siano conformi all'allegato II, capitolo III, l'operatore dello stabilimento di trasformazione deve:

- darne immediata notifica all'autorità competente;
- ricercarne le cause;
- curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dai locali prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento in osservanza dei controlli biologici di cui all'allegato II, capitolo III; qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere ad una sua nuova trasformazione, il materiale contaminato in questione deve essere utilizzato per fini diversi dall'alimentazione degli animali.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo.

Articolo 10

1. Le autorità competenti procedono regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio, per accertare:

- il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'allegato I e l'allegato II, capitoli I, II e III;
- le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento; i controlli microbiologici comprendono, in particolare, analisi per quanto riguarda le salmonelle e gli enterobatteri, conformemente all'allegato II, capitolo III.

Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi

previsti dalla normativa comunitaria o, in sua assenza, da norme internazionali riconosciute.

2. Se dalle ispezioni effettuate dall'autorità competente risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva, tale autorità deve adottare le misure appropriate. In particolare, nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il fabbricante deve:

- notificare immediatamente all'autorità competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato;
- trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'autorità competente;
- aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;
- esaminare i rapporti sulle materie prime corrispondenti al campione prodotto o finito;
- procedere ad un'adeguata decontaminazione e ripulitura dello stabilimento.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 19, la Commissione adotta, se del caso, le modalità d'applicazione del presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri compilano l'elenco degli stabilimenti riconosciuti addetti alla trasformazione di rifiuti di origine animale, all'interno del proprio territorio. Ciascuno stabilimento riceve un numero ufficiale che permette di stabilire se lo stabilimento trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici, derivati da rifiuti di origine animale.

Gli Stati membri comunicano tale elenco e gli aggiornamenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPITOLO IV

Articolo 12

1. Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura indispensabile per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità nazionali, effettuare ispezioni in loco. Essi possono in particolare accertare se gli stabilimenti riconosciuti osservino effettivamente le disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dell'esito di tali ispezioni.

Lo Stato membro nel cui territorio vengono eseguite le ispezioni fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti loro affidati.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure necessarie per tener conto dell'esito delle ispezioni di cui al paragrafo 1 e in particolare vieta l'immissione sul mercato di prodotti provenienti dagli stabilimenti di trasformazione che non risultano più conformi alla presente direttiva. Qualora lo Stato membro non adotti tali misure o qualora le misure adottate siano giudicate insufficienti, si applica l'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾.

Articolo 13

1. Si applica la direttiva 90/425/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli effettuati dallo Stato membro destinatario e il seguito dato a tali controlli, nonché le misure di salvaguardia da applicare.

2. La direttiva 90/425/CEE è modificata come segue:

a) Alla fine dell'allegato A è aggiunta la menzione seguente:

«Direttiva 90/667/CEE del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.»

b) Nell'allegato B il primo trattino è soppresso.

Articolo 14

La Commissione elabora, secondo la procedura prevista all'articolo 18, le norme per la fabbricazione di alimenti per animali familiari prodotti con rifiuti di origine animale in condizioni di igiene appropriate.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 18, le modalità per il campionamento e i controlli microbiologici.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 19, le modalità e la frequenza dei controlli di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

2. La Commissione adotta, secondo la medesima procedura, i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi microbiologiche.

Articolo 16

Gli allegati della presente direttiva, e in particolare, per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in fatto di lotta contro l'encefalite spongiforme bovina (BES), le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, lettere 6 a) e c), sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 17

Fino all'applicazione delle norme comunitarie relative all'importazione, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti di origine animale e di alimenti per animali familiari fabbricati con tali rifiuti, gli Stati membri applicano a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, escluse quelle relative ai requisiti per il riconoscimento.

In particolare essi ammettono materiali a basso rischio o ad alto rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere g), h) ed i) che siano stati preliminarmente trattati solo se il paese terzo è in grado di garantire che sono stati sottoposti a un trattamento soddisfacente e che rispettano le norme microbiologiche fissate nell'allegato II, capitolo III.

È vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad f).

Mediante controlli all'importazione gli Stati membri si accertano che vengano rispettati questi requisiti minimi.

Articolo 18

1. Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽²⁾, in appresso denominato «comitato», è immediatamente chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia di sua iniziativa, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. In sede di comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure previste e le applica immediatamente qualora esse siano conformi al parere del comitato.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 19

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente chiamato a pronunciarsi, dal proprio presidente, sia di sua iniziativa, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. In sede di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure previste e le applica immediatamente qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Qualora il Consiglio non abbia deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 20

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre

1992 le norme sanitarie da rispettare nella produzione di alimenti per animali che contengono componenti di prodotti animali o vegetali nonché le norme igieniche da rispettare nella produzione di alimenti per animali che contengono sostanze unicamente di origine vegetale.

Articolo 21

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1991.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i territori dei Länder di Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen e Thüringen, la Repubblica federale di Germania dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi alla presente direttiva.

La Repubblica federale di Germania presenterà entro il 30 giugno 1992, alla Commissione e agli altri Stati membri, riuniti in sede di comitato veterinario permanente, una relazione sulla situazione in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale in detti Länder.

La Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 19, altre eventuali misure transitorie per taluni stabilimenti situati nei Länder precitati.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

ALLEGATO I**NORME DI IGIENE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE**

1. I rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati negli stabilimenti di trattamento a basso o ad alto rischio riconosciuti in contenitori o veicoli appropriati, in modo da evitare dispersioni di materiale. I contenitori o i veicoli devono essere adeguatamente coperti.
2. I veicoli, i copertoni e i contenitori riutilizzabili devono essere tenuti in buono stato di pulizia.
3. L'autorità competente prende i provvedimenti necessari per controllare i movimenti di materiali ad alto rischio, esigendo la compilazione di registri e di documenti che accompagnino tali materiali durante il trasporto fino al luogo in cui sono eliminati, oppure se necessario disponendo che veicoli e contenitori siano sigillati.
4. Ove alcuni prodotti a base di carni, lattiero-caseari o di pesce, non destinati al consumo umano e derivati da animali o pesci di cui la carne e il latte sono stati approvati per il consumo umano, vengano trasportati sfusi direttamente ad uno stabilimento di trasformazione, devono essere indicati, su un'etichetta apposta sul contenitore, sui cartoni o sugli altri imballaggi, in caratteri aventi un'altezza minima di 2 cm, le informazioni relative all'origine, al nome e al tipo dei rifiuti di origine animale e i termini «Non destinato al consumo umano».

ALLEGATO II

NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:
 - a) i locali dello stabilimento di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di materiale ad alto rischio possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separate; è vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali;
 - b) lo stabilimento deve comprendere una sezione «pulita» e una sezione «sporca», adeguatamente separate. La sezione sporca deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale.
Ove occorra, la sezione «sporca» deve essere munita di impianti adeguati per lo scorticamento o la spellatura degli animali e di un locale per immagazzinarvi cuoi e pelli;
 - c) lo stabilimento deve disporre di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II;
 - d) la sezione «sporca» deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unità di trasformazione;
 - e) deve esservi un impianto di trasformazione chiuso, nel quale i rifiuti di origine animale devono subire il processo di trasformazione conformemente al capitolo II. Quando è richiesto un trattamento termico, detto impianto deve disporre di:
 - dispositivi di misura per controllare la temperatura e se necessario la pressione nei punti critici;
 - dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
 - un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;
 - f) per prevenire la ricontaminazione del materiale trasformato prodotto da parte di nuove materie prime che entrano nell'unità di trasformazione, deve esistere una netta separazione tra la zona dello stabilimento in cui le materie prime vengono scaricate e lavorate e le zone in cui avvengono le ulteriori lavorazioni del materiale già sottoposto a trattamento termico nonché il magazzinaggio del prodotto finito.
2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli — diversi dalle navi — usati per il trasporto.
3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita dai locali le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio o che abbandonano la sezione «sporca» di uno stabilimento di trattamento.
4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene.
5. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e, in particolare, per controllare la conformità al capitolo III.

CAPITOLO II

Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale

1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al più presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione.

2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.
3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione «sporca» non devono entrare nella sezione «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione «sporca» alla sezione «pulita».
4. Le acque luride provenienti dalla sezione «sporca» devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.
5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.
6. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati nelle seguenti condizioni:
 - a) I materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per venti minuti ad una temperatura di almeno 133 °C nella parte più interna e ad una pressione di 3 bar. Le dimensioni dei pezzi del materiale grezzo prima del trattamento devono essere ridotte ad almeno 50 mm per mezzo di un frantumatore o di un tritatore.
 - b) Nei punti sensibili del processo termico si usano termografi per controllare il trattamento mediante calore.
 - c) Possono essere utilizzati altri sistemi di trattamento termico purché siano riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 19 in quanto considerati atti a fornire garanzie equivalenti alla sicurezza microbiologica.

I sistemi alternativi di trattamento termico possono essere autorizzati soltanto qualora per un periodo di un mese siano stati prelevati quotidianamente campioni del prodotto finito, per garantire l'osservanza delle norme biologiche stabilite nel capitolo III, paragrafi 1 e 2. Devono ulteriormente essere effettuati i campionamenti periodici previsti dall'articolo 9, paragrafo 1 e dall'articolo 10, paragrafo 1.
7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.
8. I prodotti finiti devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione.
9. Cuoi e pelli devono essere sottoposti ad opportuna salatura con clorito di sodio.

CAPITOLO III

Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione

1. Per quanto riguarda i materiali ad alto rischio, i campioni prelevati dai prodotti finiti immediatamente dopo l'ultimazione del trattamento termico devono risultare esenti da spore di batteri patogene e resistenti al calore (*Clostridium perfringens* assente in 1 g).
2. I campioni di prodotti finiti provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati durante o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme:

Salmonelle: assenti in 25 g: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

Enterobatteri: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 3 \times 10^2$ in 1 g;

dove:

n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri in tutte le unità di campionamento non è superiore a m ;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato non soddisfacente se il numero dei batteri in una o più unità di campionamento è uguale o superiore a M ;

c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m .